

## ***FOCUS***

# ***“LA RIFORMA DEL WELFARE”***

**11**

**1 FEBBRAIO 2008**

*DIREZIONE SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE  
ADRIANA GARABELLO*

*SETTORE STUDI DOCUMENTAZIONE E SUPPORTO GIURIDICO  
AURELIA JANNELLI*

*A CURA DI:  
GELSOMINA AGRICOLA*

*REALIZZAZIONE GRAFICA:  
ROBERTO OZELLA*

**INDICE**

1.	L'ITER DI APPROVAZIONE DELLA LEGGE SUL WELFARE .....	3
2.	I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA RIFORMA SUL WELFARE .....	4
3.	IL PROVVEDIMENTO IN DETTAGLIO .....	6
3.1	Requisiti di accesso al pensionamento anticipato (articolo 1, commi da 1 a 6).....	6
3.2	Razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali (articolo 1, commi da 7 a 11) .....	9
3.3	Coefficienti di trasformazione (articolo 1, commi da 12 a 16).....	10
3.4	Contributo di solidarietà per gli iscritti e i pensionati dei fondi speciali (articolo 1, commi 17 e 18).....	10
3.5	Pensioni d'oro (articolo 1, comma 19) .....	11
3.6	Esposizione all'amianto (articolo 1, commi da 20 a 22).....	11
3.7	Rivalutazione degli indennizzi INAIL per danno biologico (articolo 1, commi 23 e 24).....	12
3.8	Interventi in materia di ammortizzatori sociali (articolo 1, commi da 25 a 29).....	12
3.9	Delega al Governo in materia di mercato del lavoro (articolo 1, commi da 30 a 34) .....	14
3.10	Occupazione delle persone con disabilità (articolo 1, commi da 35 a 38).....	15
3.11	Lavoro a tempo determinato (articolo 1, commi da 39 a 43).....	18
3.12	Part time (articolo 1, comma 44) .....	19
3.13	Lavoro intermittente (articolo 1, comma 45).....	20
3.14	Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (articolo 1, comma 46).....	20
3.15	Lavoro nei settori del turismo e dello spettacolo (articolo 1, commi da 47 a 50).....	21
3.16	Edilizia (articolo 1, commi da 51 a 54).....	21
3.17	Agricoltura (articolo 1, commi da 55 a 59).....	22
3.18	Sicurezza sul lavoro nel settore agricolo (articolo 1, commi 60 e 61) .....	22
3.19	Formazione professionale in agricoltura e fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua (articolo 1, commi da 62 a 64).....	23
3.20	Provvidenze in caso di calamità naturali (articolo 1, comma 65) .....	23
3.21	Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali (articolo 1, comma 66) .....	24
3.22	Fondo per sgravio su retribuzione di secondo livello e detassazione della retribuzione di risultato (articolo 1, commi da 67 a 70).....	24
3.23	Soppressione della contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario (articolo 1, comma 71) .....	25

3.24	Norme in materia di occupazione giovanile e di accesso dei giovani al credito (articolo 1, commi da 72 a 74).....	25
3.25	Emolumenti per assegni e contratti di ricerca (articolo 1, comma 75) .....	26
3.26	Totalizzazione dei contributi assicurativi e riscatto della durata dei corsi universitari di studio a fini pensionistici (articolo 1, commi da 76 a 78).....	26
3.27	Interventi in materia di previdenza per gli iscritti alla gestione separata (articolo 1, commi 79 e 80).....	27
3.28	Occupazione femminile (articolo 1, comma 81).....	28
3.29	Mutualità delle pensioni (articolo 1, comma 82).....	29
3.30	Maternità a rischio delle collaboratrici e delle associate (articolo 1, comma 83).....	29
3.31	Indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi (articolo 1, comma 84).....	29
3.32	Fornitura di lavoro nel settore portuale (articolo 1, commi da 85 a 89) .....	30
3.33	Procedura per l’emanazione dei decreti legislativi attuativi e correttivi (articolo 1, commi 90 e 91).....	30
3.34	Copertura finanziaria (articolo 1, commi 92 e 93).....	31
3.35	Entrata in vigore (articolo 1, comma 94).....	31

## **La riforma del welfare<sup>1</sup>**

Il 21 dicembre 2007 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge che recepisce il protocollo sul welfare<sup>2</sup>, firmato lo scorso 23 luglio da governo e parti sociali e approvato nel referendum indetto da Cgil, Cisl e Uil da oltre l'81% dei lavoratori.

La riforma, contenuta nella legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale"<sup>3</sup>, rende operativo il suddetto protocollo, rivede i requisiti delle pensioni di anzianità e detta i criteri di delega per le norme sul lavoro e sugli ammortizzatori sociali.

### **1. L'iter di approvazione della legge sul welfare**

Il disegno di legge sul welfare, approvato (senza alcun voto contrario) dal Consiglio dei Ministri in data 21 ottobre 2007, è stato presentato alla Camera come collegato alla finanziaria, con alcune precisazioni (adottate d'intesa con le parti sociali) rispetto al testo del protocollo<sup>4</sup> e tenendo conto degli accordi stipulati in materia di agricoltura, edilizia ed editoria.

Il disegno di legge presentato dall'esecutivo constava di 32 articoli. La commissione Lavoro della Camera ne ha modificati 19 e ne ha introdotti 5 ex novo, facendo salire così a 37 gli articoli del provvedimento. Quest'ultimo ha, tuttavia, subito, in seguito al suo approdo in aula, un'ulteriore profonda revisione, dettata anche dalla volontà di rispettare i tempi previsti per trasformare in legge il protocollo sul welfare.

---

<sup>1</sup> Il presente focus è stato redatto avvalendosi del contributo de Il Sole 24ore, consultabile all'indirizzo: <http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnline4/Norme%20e%20Tributi/2007/12/abc-welfare.shtml?uuid=78d4f246-a497-11dc-972d-00000e251029&DocRulesView=Libero&correlato>.

Si segnala, inoltre, che una tabella di sintesi e interessanti articoli di commento alla legge 247/2007 sono contenuti su Guida al lavoro, numero 2 dell'11 gennaio 2008, disponibile presso il settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale.

<sup>2</sup> Il testo del protocollo è rinvenibile al seguente indirizzo: [http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/1D4AD463-9C21-42E2-99E9-0D1458E53581/o/072307protocollo\\_welfare.pdf](http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/1D4AD463-9C21-42E2-99E9-0D1458E53581/o/072307protocollo_welfare.pdf).

<sup>3</sup> La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.

<sup>4</sup> Tre le precisazioni apportate al testo dell'accordo, si segnalano: per i contratti a termine, dopo i primi 36 mesi, la possibilità di un solo rinnovo, da stipulare davanti a un esponente sindacale delle sigle più rappresentative; la conferma della spesa di 2,5 miliardi per i lavori usuranti, che consentirà ai lavoratori impegnati in attività usuranti di andare in pensione con 57 anni di età e 35 di contributi, ma senza il tetto numerico di 5mila unità l'anno; l'espressa previsione della «cassa integrazione ambientale», ovvero l'estensione dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori delle aziende che sospendono l'attività per interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale.

Il governo ha, infatti, posto due volte la fiducia, presentando un maxi emendamento<sup>5</sup> composto da un solo articolo e 94 commi, comprensivo, comunque, di gran parte delle modifiche introdotte dalla commissione Lavoro.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati il 29 novembre 2007, è stato poi riproposto e approvato dal Senato in data 21 dicembre 2007.

## **2. I principali contenuti della riforma sul welfare**

La principale novità della riforma riguarda la partita previdenziale: dal 1° gennaio 2008 subentra, infatti, al previgente sistema di calcolo retributivo un nuovo meccanismo che, a differenza di quanto stabilito dalla legge 243 del 2004, più nota come legge Maroni, prevede un innalzamento graduale dei nuovi requisiti per le pensioni di anzianità, introducendo, a partire da luglio 2009 le cd. quote, un misto di requisiti tra età e versamenti, e cancellando così l'innalzamento di tre anni deciso dalla precedente riforma del sistema pensionistico (legge 243/2004).

Dal 2008 e fino al 30 giugno 2009 occorreranno, infatti, per i lavoratori dipendenti 58 anni e non 60 (59 per gli autonomi) e almeno 35 anni di contributi.

Ma nel 2013, anno nel quale entrerà a regime il nuovo sistema pensionistico, ci si potrà ritirare con 61 anni di età (62 per gli autonomi) e 36 anni di contributi. Il nuovo meccanismo tende, dunque, a recuperare con l'**anzianità contributiva**<sup>6</sup> le condizioni anagrafiche meno restrittive previste dalla legge Maroni.

Sempre in tema previdenziale, la riforma prevede una revisione dei coefficienti di trasformazione che consentono il calcolo delle pensioni contributive sulla base dei contributi versati nel corso dell'attività lavorativa: la riduzione di tali coefficienti, prevista dalla legge in commento, implica che i trattamenti pensionistici, rapportati all'età di pensionamento, risulteranno più bassi.

---

<sup>5</sup> Nel testo licenziato, è stato reinserito il riferimento al d.lgs. 66/2003 nella definizione di lavoratore notturno sul fronte dell'accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori che svolgono attività usuranti. È saltato, inoltre, il tetto di 8 mesi per l'ulteriore contratto a termine, ma è stata introdotta la previsione di un avviso comune fra organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro per stabilire la durata dell'ulteriore contratto. Il mancato rispetto delle regole produce l'assunzione a tempo indeterminato. Introdotta la revisione dei congedi parentali, con particolare attenzione all'estensione della durata e all'incremento dell'indennità. Per le iscritte alla gestione separata, poi, viene ampliata la tutela per la maternità a rischio e vengono introdotte norme per agevolare l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne. Abolito il contratto di somministrazione a tempo indeterminato e sul fronte della lotta al lavoro nero, nei settori del turismo e dello spettacolo, si alla possibilità di lavoro discontinuo.

<sup>6</sup> L'*anzianità contributiva* rappresenta l'insieme dei contributi accreditati, composto dal servizio effettivamente prestato, da quello riscattato o riscattabile, ricongiunto o ricongiungibile o comunque computabile.

La riforma contempla, inoltre, a partire dal 2008, quattro decorrenze fisse per il pensionamento di vecchiaia, le cosiddette finestre, ossia date prefissate stabilite a livello legislativo al verificarsi delle quali l'interessato che abbia già maturato i requisiti di età e di **contribuzione**<sup>7</sup> può andare in pensione.

Si segnala, altresì, un ripensamento delle condizioni per chi va a riposo con 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età, poiché ritornano a essere quattro le finestre per questi lavoratori (la riforma Maroni le riduceva a due).

È, inoltre, previsto che continuino a valere le previgenti regole per l'anzianità per talune categorie di soggetti espressamente individuate dalla legge di riforma.

Sul fronte dei lavori usuranti, ossia di quelle attività individuate a livello ministeriale che danno diritto a uno sconto di tre anni sul requisito anagrafico per la pensione di anzianità, il provvedimento approvato non contiene più la restrizione delle 5mila uscite annue, anche se va precisato che sussistono delle limitazioni circa i beneficiari dettate dalla consistenza dei fondi disponibili.

Dai provvedimenti mirati alla razionalizzazione degli enti previdenziali, la riforma si attende un risparmio di 3,5 miliardi di euro in dieci anni. Nel caso in cui l'obiettivo di contenimento delle spese non venisse centrato, scatterebbe a partire dal 1° luglio 2011 un aumento dell'**aliquota contributiva**<sup>8</sup> dei lavoratori pari allo 0,09%.

Misure importanti sono anche quelle finalizzate alla totalizzazione, volte a realizzare al più presto il cumulo gratuito di tutti gli spezzoni contributivi disseminati in più gestioni. Nel frattempo, la riforma consente di sommare i segmenti di almeno tre anni (non più sei), senza il vincolo, per le pensioni calcolate con il metodo contributivo, di dover maturare il diritto in almeno una delle gestioni in cui sono presenti i trattamenti.

L'obiettivo di agevolare il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia contributiva è perseguito dalla riforma anche attraverso interventi in materia di riscatto del periodo del corso legale di laurea, che può avvenire prima di iniziare l'attività lavorativa nonché mediante versamenti dilazionati in 120 rate, deducibili ovvero detraibili fiscalmente anche dai soggetti di cui l'interessato risulta a carico.

In materia giuslavoristica, significativi appaiono gli interventi relativi al lavoro a termine, che ha subito delle modifiche rispetto al Protocollo del 23 luglio: la previsione della

---

<sup>7</sup> La *contribuzione* consiste nell'insieme dei contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro agli enti previdenziali. I contributi possono essere obbligatori (versati in percentuale alla retribuzione con onere ripartito a carico del datore di lavoro e del lavoratore), figurativi (si veda la nota n. 20) e volontari (versati dai lavoratori dipendenti e autonomi con onere a proprio carico, che hanno cessato l'attività) per aumentare il numero dei contributi per raggiungere il diritto alla pensione o per aumentarne l'importo.

<sup>8</sup> L'*aliquota contributiva* rappresenta la percentuale da applicare alla retribuzione imponibile per determinare l'importo della contribuzione previdenziale.

possibilità di successivi rinnovi per i contratti a termine è stata sostituita dalla facoltà di un unico rinnovo a determinate condizioni. Inoltre, la durata di 36 mesi tra proroghe e rinnovi quale periodo massimo superato il quale il rapporto viene considerato a tempo indeterminato tiene conto anche delle eventuali pause tra un contratto e l'altro. La riforma regola anche il periodo transitorio: per consentire un graduale e adeguato inserimento della nuova disciplina, viene disposto che i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della legge continuino fino al termine previsto dal contratto e che il periodo di lavoro già effettuato alla medesima data (1° gennaio 2008) si computi, insieme ai periodi successivi di attività, ai fini della determinazione del periodo massimo, ossia dei 36 mesi. Mentre il lavoro a chiamata è stato confermato dalla riforma sul welfare nei settori del turismo e dello spettacolo, è stata, invece, abolita la somministrazione a tempo indeterminato.

Con riguardo al part time, la riforma attribuisce alla contrattazione collettiva la disciplina delle clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata delle prestazioni, prevede aumenti contributivi in caso di part time inferiore alle 12 ore settimanali e stabilisce un diritto di precedenza nella concessione del tempo parziale.

Con la legge il governo ha ricevuto la delega anche in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato. In relazione a quest'ultimo è previsto il potenziamento del ruolo della contrattazione collettiva, l'individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in merito a profili, percorsi e certificazioni delle competenze, mentre per l'apprendistato professionalizzante dovranno essere definiti i livelli essenziali delle prestazioni.

### **3. Il provvedimento in dettaglio**

Si propone, qui di seguito, l'analisi dei contenuti della legge 247/2007 suddivisi per argomenti.

#### **3.1 *Requisiti di accesso al pensionamento anticipato (articolo 1, commi da 1 a 6)***<sup>9</sup>

Le disposizioni contenute nei *commi 1 e 2*, che determinano il superamento del cosiddetto "scalone" della riforma Maroni, introducono un meccanismo di "scalini": in sostituzione del primo, che disponeva l'innalzamento a 60 anni, già a partire dal 1° gennaio 2008, per l'accesso alla pensione di anzianità, è previsto un sistema progressivo che fissa in 58 anni

---

<sup>9</sup> Un ampio contributo sulla disciplina previdenziale è fornito da G. RODA', *Le pensioni degli italiani dal 1° gennaio 2008*, in Guida al lavoro, n. 2 dell'11 gennaio 2008, pp. 145- 152.

(59 per i lavoratori autonomi) l'età minima per la pensione di anzianità, con 35 anni di contributi nel 2008 e nel primo semestre del 2009, con aumento graduale del requisito anagrafico fino a 61 anni (62 per i lavoratori autonomi) dal 1° gennaio 2013.

Dal 1° luglio 2009 scatterà un meccanismo di "quote", date dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva e ancorate a un'età minima per la maturazione del requisito, che rendono flessibile l'accesso al pensionamento, consentendolo anche al raggiungimento di soglie prestabilite. Il vincolo è comunque costituito dal versamento di almeno 35 anni di contributi.

Più precisamente, a decorrere dal mese di luglio 2009 e nel corso del 2010, sarà possibile andare in pensione al conseguimento di "quota 95", con un minimo di 59 anni di età (agli autonomi è richiesto sempre un anno in più, rispettivamente "quota 96" e 60 anni di età). Nel 2011- 2012, la quota si eleva a 96, con 60 anni di età (97 e 61 per gli autonomi), con un successivo innalzamento fino a "quota 97" e 61 anni di età ("quota 98" per i lavoratori autonomi e 62 anni) a decorrere dall'anno 2013.

Qualora, infine, da una verifica, da effettuare entro il 30 settembre 2012, dovesse risultare che sono stati centrati gli obiettivi di equilibrio e che le modifiche hanno prodotto effetti finanziari tali da assicurare i risparmi programmati, un decreto interministeriale Lavoro ed Economia, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, potrà stabilire il differimento della decorrenza dei requisiti di somma di età anagrafica e anzianità contributiva e di età anagrafica minima previsti dal 1° gennaio 2013.

In ogni caso, il diritto alla pensione si consegue, indipendentemente dall'età, con almeno 40 anni di anzianità contributiva.

La riforma introduce comunque un meccanismo di salvaguardia, in base al quale le disposizioni in materia di pensionamento di anzianità antecedenti la legge 234/2004 continuano ad applicarsi sia ai lavoratori dipendenti impegnati, al momento del pensionamento, in lavori o attività particolarmente faticosi e pesanti, sia ai lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria prima del 20 luglio 2007 (la data precedentemente individuata dalla legge Maroni era il 1° marzo 2004), oltre che a un numero massimo di 5mila lavoratori (che si aggiungono ai 10mila già previsti dalla legge 243/2004) collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 15 luglio 2007 che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, stabilito, a seconda dei casi, dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 223/1991.

Il *comma 3* si occupa dei cosiddetti lavori usuranti. I beneficiari di tale disciplina sono i lavoratori che svolgono le attività indicate dal decreto interministeriale 19 maggio 1999 (tra cui scavi, lavori in galleria, ad alte temperature o in spazi ristretti), le lavorazioni alle



“linee di catene”, i conducenti di mezzi pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone e i dipendenti notturni<sup>10</sup>. Per godere dei benefici, i lavoratori devono aver svolto i lavori usuranti almeno sette anni negli ultimi dieci di attività (nel periodo transitorio) o almeno la metà della vita lavorativa (a regime).

La disposizione in esame prevede, inoltre, sanzioni amministrative da 500 a 2mila euro in caso di omissioni del datore di lavoro di adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione dell’articolazione dell’attività produttiva o dell’organizzazione dell’orario di lavoro con le caratteristiche della “linea di catena” e del lavoro notturno. Una sanzione fino al 200% delle somme indebitamente percepite, oltre alla specifica responsabilità penale relativa a falsità in registri e notificazioni (articolo 484 del codice penale), è prevista in caso di dichiarazioni non veritiere, anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei benefici.

In forza del *comma 4*, inoltre, il governo si impegna a definire, entro il 31 dicembre 2011, previa verifica del rispetto del principio di compensazione finanziaria, la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici (ossia le cd. finestre di uscita) per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contributi ovvero al pensionamento di vecchiaia con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne.

Anche il *comma 5* interviene sulle finestre, introducendo, in attesa della definizione del suddetto regime delle decorrenze, una disciplina temporanea delle medesime valida per chi accede, entro il 31 dicembre 2011, al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti nonché alle forme di pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione. In pratica anche i lavoratori con 40 anni di contributi possono accedere alla pensione con le vecchie decorrenze fissate dalla riforma Dini (art. 1, comma 29, della legge 335/1995), che erano state ridotte a due dalla riforma Maroni.

Il sistema transitorio è basato sulla creazione di quattro finestre di uscita annuali: dunque, chi matura i requisiti per il pensionamento di vecchiaia entro il primo trimestre dell’anno può andare in pensione dal 1° luglio; chi li consegue nel secondo trimestre, può ritirarsi dal 1° ottobre; chi raggiunge le condizioni nel terzo trimestre, può accedere al trattamento previdenziale dal 1° gennaio dell’anno successivo; infine, chi acquisisce i titoli nell’ultimo trimestre, può ritirarsi dal 1° aprile dell’anno successivo.

---

<sup>10</sup> Ai sensi del d.lgs. 66/1983, in assenza di una disciplina collettiva, è considerato lavoratore notturno chi presta la propria opera in orario notturno, con periodo di almeno sette ore, tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un minimo di 80 giorni l’anno. Va, inoltre, precisato che per la definizione di lavoratori notturni è stato reintrodotta, dopo la cancellazione da parte della commissione Lavoro della Camera, il riferimento al d.lgs. 66/2003, già presente nel testo varato dal governo. (ossia chi, ai sensi del d.lgs. 66/1983, in assenza di una disciplina collettiva, presta la propria opera in orario notturno, con periodo di almeno sette ore, tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un minimo di 80 giorni l’anno)

Le finestre slittano di tre mesi nel caso degli autonomi, ossia di chi consegue il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti.

Il *comma 6*, allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo di elevare l'età media del pensionamento, autorizza, infine, una delega al governo per l'armonizzazione dei regimi pensionistici con requisiti di accesso al trattamento pensionistico diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. La delega deve tener conto, tra l'altro, della specificità dei comparti delle forze armate e della polizia, della condizione militare e della trasformazione ordinamentale in atto nelle forze armate.

### **3.2 Razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali (articolo 1, commi da 7 a 11)**

I *commi da 7 a 9*, prefiggendosi l'obiettivo di migliorare il servizio previdenziale nei confronti del cittadino e di contenere i costi di gestione attraverso l'ottimizzazione delle risorse, dispongono la razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali e assicurativi, dalla quale il governo si attende di ottenere, sulla base di un apposito piano industriale presentato dal ministro del lavoro entro un mese dall'entrata in vigore della legge, risparmi finanziari stimati in 10 anni pari a 3,5 miliardi di euro. In funzione delle economie risultanti dall'attuazione di detto piano, che nell'ambito del riordino e della riorganizzazione degli enti pubblici, prevede, limitatamente agli enti previdenziali pubblici, la creazione di modelli organizzativi idonei a realizzare sinergie e a conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie di attività strumentali, si prospetta la rideterminazione (*comma 10*), con decreto interministeriale Lavoro ed Economia, dell'aliquota contributiva<sup>11</sup> riguardante i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (nonché dei soggetti iscritti alle gestioni autonome e alla gestione separata), che viene elevata di 0,09 punti percentuali a decorrere dal 1 gennaio 2011, determinando in tal modo una maggior trattenuta in busta paga. L'aumento è, comunque, collegata alle verifiche sui risparmi dalla suddetta razionalizzazione degli enti (*comma 11*)<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Si veda la nota n. 8.

<sup>12</sup> G. BONATI, *La riforma del welfare incide sul costo del lavoro*, in Guida al lavoro, n. 2 dell'11 gennaio 2008, pp. 136-138, analizza le norme contenute nella legge in esame che incidono positivamente e negativamente sul costo del lavoro. Si tratta, più precisamente, dei commi 10-11, 30 e ss., 37, 51, 54, 58 e ss., 67-68, 71, 79 e 81.

### **3.3 Coefficienti di trasformazione (articolo 1, commi da 12 a 16)**

Il *comma 12* affida a una apposita commissione di esperti istituita mediante decreto interministeriale Lavoro ed Economia, il compito di proporre, entro il 31 dicembre 2008, modifiche ai criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione<sup>13</sup> previsti dalla legge 335/1995 per il computo del trattamento pensionistico nel sistema contributivo<sup>14</sup>, nel rispetto sia delle procedure europee, sia degli andamenti e degli equilibri di spesa pensionistica di lungo periodo.

Le modifiche dei coefficienti, che subiscono una riduzione rispetto alla normativa previgente con effetto dal 1° gennaio 2010, nonché, ai sensi del *comma 15*, il loro aggiornamento automatico su base triennale, dovranno tener conto delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla determinazione dei coefficienti stessi e dell'incidenza dei percorsi lavorativi, anche al fine di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse<sup>15</sup>. Dovranno, inoltre, rispettare il rapporto intercorrente tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività.

In forza del *comma 16* il governo procede, con cadenza decennale, alla verifica con le parti sociali della sostenibilità e dell'equità del sistema pensionistico.

### **3.4 Contributo di solidarietà per gli iscritti e i pensionati dei fondi speciali (articolo 1, commi 17 e 18)**

Al fine di concorrere a finanziare la manovra di modifica dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità e il pensionamento anticipato per gli addetti alle lavorazioni usuranti, la riforma delega il governo, in forza del *comma 17*, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, a istituire un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei

<sup>13</sup> Ai sensi del *comma 14* la commissione adotta, in fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione, i valori fissati nella tabella A contenuta nell'Allegato 2 della legge di riforma del welfare.

<sup>14</sup> Il *calcolo contributivo* della pensione si applica agli assunti dal 1° gennaio 2006 e consente il computo delle pensioni sulla base dell'importo totale dei contributi versati (montante) durante l'intera vita lavorativa, rivalutati. Il montante si moltiplica per i coefficienti di trasformazione che variano in ragione dell'età del pensionamento (da 57 a 65 anni). Ovviamente, una riduzione dei coefficienti in questione determina un abbassamento dei trattamenti pensionistici.

Il *calcolo retributivo* delle pensioni, che si applica ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere almeno 18 anni di anzianità contributiva, si basa sulla retribuzione pensionabile degli ultimi 10 anni, rivalutata. Agli altri lavoratori, cioè a quelli che alla data del 31 dicembre 1995 non avevano 18 anni di anzianità contributiva, si applica il *calcolo misto*, che utilizza, pro rata, sia il metodo retributivo che quello contributivo.

<sup>15</sup> Tra i compiti della commissione, oltre a quello di proporre meccanismi di solidarietà e di garanzia per tutti i percorsi lavorativi, politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60%, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti, anche quello, in ossequio al *comma 13*, di valutare nuove forme di flessibilità in uscita collegate al sistema contributivo, nel rispetto delle compatibilità di medio-lungo periodo del sistema pensionistico.

pensionati del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea e delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.<sup>16</sup>

### **3.5 Pensioni d'oro (articolo 1, comma 19)**

La norma dispone, per il solo anno 2008, il blocco della rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a otto volte il trattamento minimo INPS, al fine di concorrere in modo solidaristico al finanziamento degli interventi sulle pensioni.

### **3.6 Esposizione all'amianto (articolo 1, commi da 20 a 22)**

Si tratta di previsioni che interessano i lavoratori vittime di esposizione all'amianto e che stabiliscono i termini per il godimento del beneficio previdenziale in favore dei lavoratori esposti all'amianto<sup>17</sup>. Sono pertanto valide, ai fini del conseguimento del beneficio, le certificazioni rilasciate dall'INAIL ai lavoratori che abbiano presentato domanda all'Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica, e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal ministero del Lavoro (*comma 20*). Il beneficio spetta, ai sensi del *comma 21*, ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge. A un decreto interministeriale Lavoro ed Economia, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, sono rimesse le modalità attuative delle suddette norme (*comma 22*).

---

<sup>16</sup> I principi e i criteri direttivi della delega limitano, in ossequio al *comma 18*, il contributo nell'ammontare e nella durata e lo proporzionano al periodo di iscrizione antecedente all'armonizzazione (legge 335/1995) e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

<sup>17</sup> Si segnalano, in proposito, le disposizioni contenute negli articoli 241- 246 della legge finanziaria 2008. In particolare, si ricorda che l'art. 241 istituisce presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutti i lavoratori che hanno contratto patologie per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore degli eredi. Le norme successive disciplinano la cumulabilità delle prestazioni del Fondo ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento; l'erogazione di una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL; il finanziamento del Fondo (a carico, per un quarto, delle imprese); le modalità di gestione del Fondo medesimo, nonché l'affidamento a un successivo regolamento adottato con decreto interministeriale dell'organizzazione e del finanziamento del Fondo e delle procedure e delle modalità di erogazione delle prestazioni.

### 3.7 *Rivalutazione degli indennizzi INAIL per danno biologico (articolo 1, commi 23 e 24)*<sup>18</sup>

In attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli indennizzi per danno biologico, il *comma 23* prevede l'incremento in via straordinaria, attraverso uno stanziamento una tantum fino a un massimo di 50 milioni di euro, delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità di risarcimento del danno biologico. L'incremento deve tener conto della variazione dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT.

I criteri e le modalità di attuazione del meccanismo di rivalutazione automatica degli indennizzi per danno biologico sono rimessi a un successivo decreto interministeriale Lavoro ed Economia (*comma 24*).

### 3.8 *Interventi in materia di ammortizzatori sociali (articolo 1, commi da 25 a 29)*

Le disposizioni in esame delineano alcuni interventi immediati in materia di ammortizzatori sociali<sup>19</sup>.

In particolare, i *commi 25 e 26* si occupano dell'indennità di disoccupazione, elevando quella ordinaria a 8 mesi per i lavoratori al di sotto dei 50 anni di età e a 12 mesi per i lavoratori ultracinquantenni e riconoscendo la **contribuzione figurativa**<sup>20</sup> piena, cioè correlata all'ultima retribuzione, con conseguente relativa copertura previdenziale, per l'intero periodo di percezione dei trattamenti di disoccupazione, nel limite massimo delle relative durate legali. Dispongono, inoltre, il miglioramento dell'importo dell'indennità di disoccupazione ordinaria, la cui percentuale di commisurazione viene elevata al 60% dell'ultima retribuzione per i primi sei mesi, al 50% per il settimo e per l'ottavo mese e al 40% per i successivi. Gli incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricola, ordinaria e speciale, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti. Quest'ultima viene comunque rideterminata (con esclusione del settore agricolo), elevandola al 35% per i primi centoventi giorni e al 40% per i giorni successivi, per una durata massima di centottanta giorni. L'indennità di disoccupazione spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero

<sup>18</sup> In tema di danno biologico INAIL si rinvia alla nota di P. GREMIGNI, *Le altre disposizioni della legge sul welfare*, in Guida al lavoro, n. 2 dell'11 gennaio 2008, pp. 159-162.

<sup>19</sup> Si veda, sul tema, il contributo di V. SILVESTRI, *Gli interventi in materia di ammortizzatori sociali*, in Guida al lavoro, n. 2 dell'11 gennaio 2008, pp. 139-144.

<sup>20</sup> I contributi figurativi rappresentano sono contributi "fittizi" riconosciuti agli assicurati per quei periodi coperti da assicurazione senza l'effettivo versamento dei contributi obbligatori, né da parte del datore di lavoro né dal lavoratore (per es.: servizio militare, malattia, infortunio, maternità).

360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate. L'indennità non spetta, invece, nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il *comma 27* dispone una rivalutazione annuale dei tetti delle indennità di mobilità previsti dall'art. 1, comma secondo, della legge 427/1980, nella misura del 100% (anziché dell'80%) dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Il *comma 28* prevede una delega al governo per una progressiva riforma della materia degli ammortizzatori sociali, da attuare entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di riordinare gli istituti a sostegno del reddito.

Il *comma 29* detta i principi e i criteri direttivi della delega, finalizzati a una progressiva armonizzazione degli attuali trattamenti di disoccupazione, con la creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo delle persone disoccupate senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro, nonché volti a una modulazione graduale dei diversi trattamenti, nel rispetto delle oggettive differenze esistenti nelle situazioni lavorative, sia a livello anagrafico sia geografico.

Nella delega sono stabiliti, inoltre, una piena copertura figurativa, basata sulla retribuzione, per tutti i trattamenti di disoccupazione, in coerenza con la normativa comunitaria; una progressiva estensione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria; il coinvolgimento delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori; la valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, oltre a una connessione con le politiche attive per il lavoro favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, e l'inserimento lavorativo di soggetti con difficoltà ad accedere, senza assistenza, nel mondo del lavoro (le cosiddette fasce deboli). La delega deve disporre, infine, un potenziamento dei servizi per l'impiego per rendere più efficace il collegamento tra l'erogazione dei trattamenti di disoccupazione e i percorsi di formazione e di inserimento lavorativo, coinvolgendo gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei trattamenti affinché, attraverso forme di comunicazione informatica, forniscano all'amministrazione vigilante (il ministero del Lavoro) i dati relativi ai lavoratori beneficiari delle misure di sostegno al reddito.

**3.9 *Delega al Governo in materia di mercato del lavoro (articolo 1, commi da 30 a 34)***

Ai sensi del *comma 30*, il governo è delegato ad adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per il riordino dei servizi per l'impiego, degli incentivi all'occupazione e dell'apprendistato.

I *commi da 31 a 33* specificano rispettivamente i principi e i criteri direttivi cui il governo deve attenersi nell'esercizio di ciascuna delega. In particolare, per quanto riguarda i servizi per l'impiego, la riforma prevede: il potenziamento dei sistemi informativi nel mercato del lavoro; la promozione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private volta a rafforzare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, previa formalizzazione dei criteri per l'accREDITAMENTO dei soggetti che operano su tale mercato e ferma restando la centralità dei servizi pubblici che promuovono il patto di servizio come strumento di gestione; la programmazione e la pianificazione delle misure relative alla promozione dell'invecchiamento attivo verso i lavoratori e le imprese, valorizzando il momento formativo; la revisione e la semplificazione delle procedure amministrative che siano risultate poco efficienti.

In materia di incentivi all'occupazione, volti al conseguimento di un più elevato tasso di occupazione, si prevede: l'incremento dei livelli di occupazione stabile, per migliorare, in particolare, il tasso di occupazione stabile delle donne, dei giovani e dei lavoratori ultracinquantenni; la ridefinizione della disciplina del contratto di inserimento, nel rispetto dei divieti comunitari di discriminazione diretta e indiretta, in particolare su sesso ed età; incentivi per la stipula di contratti a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali al fine di promuovere la diffusione di contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato e agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura; specifiche misure volte all'inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente utili.

In materia di riordino dell'apprendistato, strumento cardine di formazione e lavoro, tra i principi e i criteri direttivi della delega, che il Governo è tenuto a esercitare previa intesa con le Regioni e le parti sociali, è indicato in primo luogo il rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva e, poi, la definizione di standard nazionali di qualità della formazione, anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti, l'individuazione di requisiti minimi per l'erogazione della formazione formale, nonché di meccanismi omogenei di attuazione dell'apprendistato professionalizzante, per garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni unitamente all'uniformità di

disciplina su tutto il territorio nazionale. È, infine, prevista l'adozione di misure idonee ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.

Il *comma 34*, relativo alla copertura finanziarie per gli interventi nelle materie sopra illustrate, autorizza sia nel 2008 sia nel 2009 una spesa di 10 milioni di euro per il finanziamento delle attività di formazione professionale.

### **3.10 Occupazione delle persone con disabilità (articolo 1, commi da 35 a 38)<sup>21</sup>**

In tema di attribuzione dell'assegno mensile agli invalidi civili di età compresa fra i 18 e i 64 anni nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa<sup>22</sup> e per il tempo in cui tale condizione sussiste<sup>23</sup>, il *comma 35* prevede la sostituzione della certificazione rilasciata dai centri per l'impiego con la sola autocertificazione di non svolgimento di attività lavorativa, da rendere annualmente all'INPS<sup>24</sup>.

Per quanto riguarda la stipula di convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative, il *comma 37*, intervenendo sulla legge 68/1999, ne prevede l'estensione ai disabili nonché l'ampliamento dei soggetti ospitanti, ovvero di coloro presso i quali i lavoratori disabili possono essere inseriti temporaneamente a fini formativi: più precisamente viene prevista la possibilità di stipulare convenzioni tra centri provinciali per l'impiego dei disabili, datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di persone disabili, cooperative sociali previste dalla legge 381/1991, imprese sociali individuate dal decreto legislativo 155/2006, disabili liberi professionisti e datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione<sup>25</sup>. Le convenzioni<sup>26</sup>, non ripetibili per lo stesso soggetto salvo diversa valutazione del comitato tecnico previsto dal d.lgs. 469/1997, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50

---

<sup>21</sup> Un'approfondita analisi sulle modifiche introdotte alla legge 68/1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili è stata condotta da F. NATALINI, *I riflessi del collegato lavoro sul collocamento obbligatorio*, in Guida al lavoro, n. 2 dell'11 gennaio 2008, pp. 128-135.

<sup>22</sup> Annualmente i beneficiari devono autocertificare all'INPS di non svolgere attività lavorativa.

<sup>23</sup> Tale assegno, a carico dello Stato, viene erogato mensilmente dall'INPS per tredici mensilità e il suo importo è pari a 242,84 euro.

<sup>24</sup> Conseguentemente è stabilita l'abrogazione della norma che aveva introdotto l'obbligo per gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento di presentare, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla prefettura, al comune o all'Asl competente, una dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza o meno dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento (*comma 36*).

<sup>25</sup> Gli uffici competenti possono anche stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di assunzione di persone disabili e con le cooperative sociali previste dalla legge 381/1991, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.

<sup>26</sup> Nella convenzione vanno indicati, tra l'altro, l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; i nominativi dei soggetti da inserire e la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo.



dipendenti, o più del 30% dei lavoratori disabili da assumere per legge, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti. La convenzione è, altresì, subordinata alla sussistenza del requisito della contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro e della copertura degli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali da parte del soggetto ospitante, per tutta la durata della convenzione<sup>27</sup>, che non può eccedere i 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi da parte degli uffici competenti.

Oltre a convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative, la novellata legge 68/1999 prevede, anche, la possibilità per gli uffici competenti di stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione (soggetti conferenti) e le cooperative sociali previste dalla legge 381/1991 e loro consorzi, le imprese sociali individuate dal decreto legislativo 155/2006 e i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione (soggetti destinatari)<sup>28</sup> apposite convenzioni per l'assunzione da parte dei datori di lavoro destinatari di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo<sup>29</sup>, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro.

Nella convenzione vanno indicati le persone disabili da inserire<sup>30</sup>, previo loro consenso, la durata (non inferiore a tre anni), la determinazione del valore della commessa di lavoro (non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ciascuna persona assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo) e il conferimento della commessa di lavoro e la contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.

Restano in vigore le convenzioni stipulate con la cosiddetta riforma Biagi (d.lgs. 276/2003).

---

<sup>27</sup> L'ammontare della commessa affidata non può essere inferiore all'ammontare degli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali.

<sup>28</sup> Tali soggetti non devono avere in corso procedure concorsuali e non devono avere proceduto nei 12 mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, devono essere in regola con gli adempimenti prescritti dalla normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro, devono essere dotati di locali idonei e devono avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di *tutor*.

<sup>29</sup> La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10% della quota di riserva prevista, con arrotondamento all'unità più vicina. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni oppure assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro può accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti delle disponibilità ivi previste e con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse.

<sup>30</sup> Il limite massimo di disabili da inserire è pari alla aliquota d'obbligo prevista per la copertura e nel limite del 10% della quota riservata del 7% per i datori di lavoro con più di 50 occupati.

La disposizione in commento prevede, poi, la sostituzione dell'articolo 13 della legge 68/1999 con un nuovo articolo "Incentivi alle assunzioni" che autorizza regioni e province autonome<sup>31</sup> a concedere, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, un contributo, a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili<sup>32</sup>, a beneficio del datore di lavoro che assuma attraverso le convenzioni lavoratori disabili a tempo indeterminato<sup>33</sup>. L'importo del contributo<sup>34</sup> varia da un minimo del 25% a un massimo del 60% del costo salariale, in considerazione dell'effettiva percentuale di riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile assunto<sup>35</sup>. Al datore di lavoro è accordato, altresì, un rimborso forfettario delle spese per trasformare il posto di lavoro adeguandolo alle possibilità operative dei disabili con riduzione delle capacità oltre il 50% o per l'uso di tecnologie di telelavoro o per la rimozione di barriere architettoniche che limitino l'integrazione lavorativa del disabile.

I benefici sono condizionati alla permanenza dei rapporti di lavoro.

Il governo procede, ogni due anni, a una verifica degli effetti delle disposizioni appena illustrate e a una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie stanziata.

Ai sensi del *comma 38* è, infine, abrogato, contestualmente all'entrata in vigore della legge, l'articolo 14 della legge Biagi in materia di cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati.

---

<sup>31</sup> Le Regioni e le province autonome disciplinano, inoltre, i procedimenti per la concessione dei contributi e comunicano annualmente al Ministero del lavoro un resoconto sulle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo e sulla durata della permanenza nel posto di lavoro.

<sup>32</sup> Il Fondo in questione è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per il suo finanziamento è autorizzata la spesa di euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008, annualmente ripartita fra Regioni e province autonome proporzionalmente alle richieste presentate e ritenute ammissibili secondo le modalità e i criteri definiti con decreto interministeriale Lavoro ed Economia, sentita la Conferenza unificata.

<sup>33</sup> Gli incentivi in esame sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi di assunzione di persone disabili, hanno proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di tali soggetti con le medesime modalità previste per gli altri beneficiari.

<sup>34</sup> In ogni caso, nel calcolo del contributo all'assunzione, l'ammontare lordo dello stesso deve essere conteggiato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore.

<sup>35</sup> Il contributo non può essere superiore al 60% del costo salariale, per i disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico sulle pensioni di guerra, ovvero con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità; il contributo non può, invece, essere superiore al 25% del costo salariale, per disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle citate tabelle.

### **3.11 Lavoro a tempo determinato (articolo 1, commi da 39 a 43)**

I commi da 39 a 43 apportano interessanti novità con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato soprattutto in tema di successione dei contratti, deroghe, diritto di precedenza e limiti quantitativi<sup>36</sup>.

In particolare, il *comma 39*, reintrodotta dal maxi emendamento, sancisce all'articolo 1 del d.lgs. 368/2001 (attraverso l'inserimento del comma 01)<sup>37</sup> il principio in base al quale il rapporto di lavoro subordinato è di norma a tempo indeterminato.

Viene confermata la regola già prevista in base alla quale se il lavoratore viene riassunto a termine, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero entro venti giorni in caso di contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

La nuova disciplina riguarda la prassi della pluralità di contratti a termine reiterati pur nel rispetto dell'intervallo minimo indicato: se il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato supera complessivamente, per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, più di 36 mesi tra proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro diviene, ai sensi del *comma 40*, a tempo indeterminato.

La regola può essere derogata per una sola volta a condizione, però, che il nuovo contratto a termine sia stipulato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.

Salta, dunque, il tetto degli 8 mesi introdotto dalla commissione Lavoro per l'ulteriore contratto a termine fra gli stessi soggetti, ma viene introdotto il vincolo che a stabilire la durata dell'ulteriore contratto siano avvisi comuni definiti d'intesa da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

In caso di mancato rispetto della procedura o di superamento del termine del contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

La disciplina appena illustrata non trova applicazione nei confronti delle attività stagionali<sup>38</sup> e in quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi

---

<sup>36</sup> Un approfondito commento sulle innovazioni introdotte dalla legge di riforma è rinvenibile nell'articolo di M. TATARELLI, *Le novità in materia di contratto di lavoro a tempo determinato*, in Guida al lavoro, n. 2 dell'11 gennaio 2008, pp. 110-116.

<sup>37</sup> Si rammenta che il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 ha modificato sostanzialmente la disciplina sul contratto di lavoro a tempo determinato.

nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

La norma in esame fissa, altresì, le priorità nelle conversioni dei contratti in tempo indeterminato, privilegiando chi abbia già prestato attività precaria in azienda per più di 6 mesi: il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha, infatti, diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

Viene riconosciuto un identico diritto al lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

In entrambi i casi, il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro, rispettivamente, 6 mesi e 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il *comma 43* prevede la disciplina transitoria per i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della legge sul welfare, i quali, in deroga alla stessa, continuano fino al termine previsto dal contratto. Tuttavia, il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore si computa, insieme ai periodi successivi di attività, ai fini della determinazione del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato.

### **3.12 Part time (articolo 1, comma 44)**

Il comma in esame corregge, a poco tempo di distanza dalla riforma Biagi, la disciplina del lavoro a tempo parziale, attribuendo alla contrattazione collettiva la facoltà di stabilire le clausole flessibili relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa. Conseguentemente viene abrogata la norma contenuta nel d.lgs. 61/2000 che consentiva al datore di lavoro e al prestatore di lavoro di concordare direttamente, in assenza di contratti collettivi, l'adozione di clausole elastiche o flessibili.<sup>39</sup>

Le modifiche alla prestazione di lavoro possono essere richieste dal datore, ma dietro preavviso e specifico compenso: in accoglimento delle novità introdotte dalla commissione

---

<sup>38</sup> Si veda, sul tema, il contributo di E. DE FUSCO, *Nuovo contratto a termine: penalizzate le aziende stagionali*, in Guida al lavoro, n. 2 dell'11 gennaio 2008, pp. 117-118.

<sup>39</sup> Si rinvia, in proposito, agli articoli di G. FALASCA, *Il contratto di lavoro part time ritorna al passato*, e G. MACCARONE, *Part-time: un emblema sulla scelta delle politiche del lavoro*, in Guida al lavoro, n. 2 dell'11 gennaio 2008, rispettivamente pp. 119-121 e pp. 122-123.

Lavoro della Camera, la riforma incrementa di due a cinque giorni lavorativi il preavviso in favore del lavoratore in caso di utilizzo da parte del datore di clausole flessibili, oltre al diritto a specifiche compensazioni.

In tema di precedenza, la riforma accorda ai dipendenti pubblici e privati affetti da patologie oncologiche il diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in part time, nonché la priorità nella trasformazione dei contratti da tempo pieno a parziale nei casi di necessità di assistenza quotidiana a un familiare (coniuge, figli o genitori) o ad altra persona convivente affetti da patologia oncologica grave; analoga precedenza è riconosciuta ai genitori lavoratori con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio portatore di handicap.

È fatto salvo, in tutti i casi illustrati, il diritto alla riconversione al tempo pieno a richiesta del lavoratore.

### **3.13 Lavoro intermittente (articolo 1, comma 45)**

Il *comma 45* abroga le norme relative al lavoro intermittente previste dal d.lgs. 276/2003, attuativo della legge Biagi (articoli da 33 a 40): viene pertanto meno la possibilità di stipulare contratti di lavoro intermittente, salvo quanto previsto dai commi da 47 a 50 della legge sul welfare.<sup>40</sup>

### **3.14 Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (articolo 1, comma 46)**

La disposizione in commento abolisce il contratto di **somministrazione**<sup>41</sup> di lavoro a tempo indeterminato previsto dalla normativa Biagi.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Si rimanda, sul tema, il contributo di D. PAPA, *Somministrazione a tempo indeterminato e lavoro intermittente*, in Guida al lavoro, n. 2 dell'11 gennaio 2008, pp. 124-127.

<sup>41</sup> La *somministrazione* consiste nella fornitura di manodopera da parte di un'agenzia che assume il lavoratore e lo invia a un utilizzatore e, dunque, in un contratto di lavoro subordinato che coinvolge tre soggetti: il somministratore, l'utilizzatore e il lavoratore. Il lavoratore è assunto dal somministratore, ma viene inviato a svolgere la propria attività presso l'utilizzatore. Tra somministratore e utilizzatore viene stipulato un contratto di fornitura di manodopera, che è un normale contratto commerciale.

<sup>42</sup> Le norme abrogate sono quelle contenute nel titolo III, capo I, del d.lgs. n. 276/2003 e, più precisamente, negli articoli da 20 a 28 relative alle parti che disciplinano lo *staff leasing*, consistente nella fornitura di manodopera professionale a tempo indeterminato per la realizzazione di servizi o attività espressamente individuate dalla legge o dalla contrattazione collettiva. L'art. 20, comma 3, limitava tale tipo di contratto in particolare ai servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, di pulizia, custodia, portineria, di trasporto e di gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato; alle attività di marketing, di call-center, di costruzione edilizia all'interno degli stabilimenti.

**3.15 Lavoro nei settori del turismo e dello spettacolo (articolo 1, commi da 47 a 50)**

Le norme in esame disciplinano il lavoro discontinuo nel turismo e nello spettacolo allo scopo di contrastare il ricorso al lavoro irregolare o sommerso in tali settori<sup>43</sup>.

**3.16 Edilizia (articolo 1, commi da 51 a 54)**

Le norme in rassegna riguardano il lavoro a tempo determinato e parziale nel settore dell'edilizia e la competenza sui provvedimenti sanzionatori amministrativi.

In particolare, in materia di retribuzione minima imponibile nel settore edile, al fine di rendere strutturale l'agevolazione contributiva per il settore, il *comma 51* stabilisce che, pur in assenza dell'emanazione del decreto governativo annuale di conferma o di rideterminazione della riduzione (da adottarsi entro il 31 luglio di ciascun anno), rimangono vigenti le riduzioni già previste nell'anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali.

Il *comma 52* dispone, invece, in funzione antielusiva delle regole e delle disposizioni lavoristiche, che il datore di lavoro edile comunichi all'INPS, in caso di rapporto di part time, l'orario di lavoro stabilito.

Il *comma 53* esenta le imprese operanti nel settore edile, in considerazione della particolare tipologia di attività, dall'osservanza dell'obbligo di assunzione di soggetti disabili per quanto riguarda il personale da adibire ad attività di cantiere e per i lavoratori addetti al trasporto.

Infine, il *comma 54*, ai fini di un contrasto efficace del lavoro sommerso, conferma la competenza nell'irrogazione delle sanzioni amministrative per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie (oscillante fra il 200 e il 400% del costo del lavoro), in capo all'Agenzia delle entrate la competenza per le violazioni contestate prima dell'entrata in vigore del d.l. 223/2006.

---

<sup>43</sup> In particolare, il *comma 47* introduce una nuova disciplina per le prestazioni di carattere discontinuo, prevedendo la stipula, da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, di contratti per lo svolgimento delle prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e in ulteriori casi, come il lavoro extra e di surroga (speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni). Detti contratti collettivi, sottoposti a i sensi del *comma 50* a riscontro biennale da parte del ministero del Lavoro e delle organizzazioni sindacali firmatarie per la verifica degli effetti sul lavoro sommerso, devono disciplinare, tra l'altro, a norma del *comma 48*, condizioni e modalità dell'effettuazione della prestazione lavorative, trattamento economico e normativo, nonché la corresponsione di un'indennità di disponibilità nel caso sia prevista una disponibilità del lavoratore a svolgere, in un arco temporale definito, la prestazione. Il *comma 49* demanda a un decreto del Ministro del Lavoro, sentite le suddette organizzazioni sindacali, la definizione delle modalità per svolgere in forma semplificata gli adempimenti amministrativi legati ai rapporti di lavoro discontinuo.

**3.17 Agricoltura (articolo 1, commi da 55 a 59)<sup>44</sup>**

Se i *commi 55 e 56* riformano la normativa in materia di disoccupazione agricola<sup>45</sup>, il *comma 57* attiene alla materia previdenziale, prevedendo le modalità per il raggiungimento dei 270 contributi annui giornalieri validi per il diritto alla pensione<sup>46</sup>.

I *commi 58 e 59*, occupandosi del credito d'imposta, prospettano, invece, incentivi per nuove assunzioni nel settore dell'agricoltura in particolari aree geografiche individuate dalla normativa comunitaria<sup>47</sup>.

**3.18 Sicurezza sul lavoro nel settore agricolo (articolo 1, commi 60 e 61)**

Al fine di promuovere la sicurezza sul lavoro nel settore agricolo, interessato da un'elevata percentuale di infortuni, la riforma concede ai sensi del *comma 60* e a far data dal 1° gennaio 2008, una riduzione dei contributi dovuti all'INAIL, in misura non superiore al 20% e, comunque, nei limiti di 20 milioni di euro annui, alle imprese con almeno due anni di attività in possesso di determinati requisiti<sup>48</sup>.

Il *comma 61* estende l'applicazione delle disposizioni del settore industria, ai soli fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato di imprese cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.

---

<sup>44</sup> Un commento sui commi in esame è rinvenibile negli articoli di D. REPETTO, *Interventi in favore del lavoro nel settore agricolo*, e P. GREMIGNI, *Le altre disposizioni della legge sul welfare*, pubblicati entrambi su Guida al lavoro, n. 2 dell'11 gennaio 2008, rispettivamente alle pp. 157-158 e pp. 159-162.

<sup>45</sup> Mentre il *comma 55* dispone, per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate, che l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione, incrementato e fissato nella misura del 40% della retribuzione, venga corrisposto per il numero di giornate di iscrizione nei relativi elenchi nominativi (entro il limite di 365 giornate e a condizione che il lavoratore abbia beneficiato di almeno 102 contributi giornalieri), il *comma 56* stabilisce che ai fini dell'indennità di disoccupazione siano valutati non solo i periodi di lavoro dipendente svolti nel settore agricolo ma anche in altri settori, purché in tal caso l'attività agricola sia prevalente nell'anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda.

<sup>46</sup> Il *comma 57* prevede che ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri, necessario per poter accedere alle prestazioni pensionistiche, l'INPS detragga dall'importo dell'indennità di disoccupazione, quale contributo di solidarietà, una somma pari al 9% della medesima per ogni giornata indennizzata sino a un massimo di 150 giornate. La stessa disposizione conferma, infine, le norme vigenti per l'accredito figurativo utile per la pensione di anzianità.

<sup>47</sup> Il *comma 58*, al fine di incentivare nuove assunzioni in agricoltura, contempla in via sperimentale, per l'anno 2008, l'attribuzione di un credito d'imposta complessivo per ciascuna giornata di lavoro ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente, variabile da un euro a 0,30 euro ai datori di lavoro agricoli delle zone obiettivo "convergenza" (Sicilia, Calabria, Campania e Puglia) e "competitività regionale e occupazionale" (individuate dalla Carte europea degli aiuti a finalità regionale). Il *comma 59* demanda, infine, al governo la valutazione, compatibilmente con gli andamenti di finanza pubblica, della possibilità di estendere l'incentivo alla restante parte del territorio nazionale.

<sup>48</sup> Tra i requisiti prescritti, l'essere in regola con tutti gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs. 626/1994), l'adozione di piani pluriennali di prevenzione volti a ridurre le fonti di rischio, il non aver registrato infortuni nel biennio antecedente alla richiesta del beneficio in questione, oltre a non aver subito i provvedimenti sanzionatori stabiliti dalla legge 123/2007 (per contrasto del lavoro irregolare e tutela della salute e sicurezza del lavoro).

**3.19 Formazione professionale in agricoltura e fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua (articolo 1, commi da 62 a 64)**

In forza del *comma 62*, l'importo derivante dalla riduzione di 0,3 punti percentuali dell'aliquota contributiva<sup>49</sup> per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria disposta a decorrere dal 1° gennaio 2008 (che passa dal 2,75 al 2,45%), è destinato al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.

Il *comma 63* impone ai datori di lavoro che aderiscono ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua (istituiti dalla finanziaria per il 2001) di versare l'intero contributo all'INPS, che provvede bimestralmente a versare lo 0,30% al fondo paritetico indicato dal datore di lavoro. Il *comma 64* dispone, invece, che i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi paritetici versino all'INPS l'intero contributo.

**3.20 Provvidenze in caso di calamità naturali (articolo 1, comma 65)**

In caso di calamità naturale, la disposizione in esame riconosce ai fini previdenziali e assistenziali, a determinate categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato<sup>50</sup>, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte<sup>51</sup> alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici previsti dal d.lgs. 102/2004 (articolo 1, comma 3)<sup>52</sup>.

---

<sup>49</sup> Si veda la nota n. 8.

<sup>50</sup> La norma riguarda i lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultante dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., ricadenti nelle zone agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, comprese nel Piano assicurativo agricolo annuale predisposto dalle regioni, e che abbiano beneficiato delle misure illustrate alla nota 31. Lo stesso beneficio si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che hanno beneficiato dei medesimi interventi descritti nella citata nota 31.

<sup>51</sup> Si tratta dei cd. contributi figurativi, ossia quei periodi coperti da assicurazione senza l'effettivo versamento dei contributi, né da parte del datore di lavoro né dal lavoratore (per es.: servizio militare, malattia, infortunio, maternità).

<sup>52</sup> I benefici in questione riguardano misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture; interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni; interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.



### **3.21 Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali (articolo 1, comma 66)**

La disposizione in rassegna disciplina l'erogazione degli aiuti comunitari, che vanno in compensazione con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria. Più precisamente, il *comma 66* autorizza gli organismi pagatori, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento dei benefici, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione<sup>53</sup>.

### **3.22 Fondo per sgravio su retribuzione di secondo livello e detassazione della retribuzione di risultato (articolo 1, commi da 67 a 70)**

Dal 2008 è abolito il sistema della decontribuzione delle erogazioni retributive variabili in vigore fino al 31 dicembre 2007.

In materia di regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, le disposizioni in esame dettano, dunque, una nuova disciplina che realizza una riduzione del costo del lavoro al fine di sostenere la competitività e migliorare la retribuzione di premio di risultato, rendendola, peraltro, interamente pensionabile.

Il *comma 67*, in particolare, istituisce presso il ministero del Lavoro un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, con una dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010<sup>54</sup>.

Il *comma 68* demanda a un apposito decreto interministeriale Lavoro ed Economia la definizione delle modalità di attuazione dello sgravio, con particolare riguardo al monitoraggio degli accordi<sup>55</sup>, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. Le agevolazioni verranno applicate per il triennio 2008-2010 e l'eventuale conferma

---

<sup>53</sup> A tal fine, la comunicazione in via informatica dei dati relativi ai contributi previdenziali scaduti è inoltrata dall'INPS contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

<sup>54</sup> In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, è concesso, a domanda da parte delle imprese e nel limite delle risorse del Fondo, uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile, costituita dalle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo alla misurazione di incrementi di produttività e di competitività. Tale decontribuzione, che non può comunque eccedere il 5% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore, è pari al 25% per la quota a carico del datore di lavoro e all'intera quota dei contributi a carico del lavoratore.

<sup>55</sup> Allo scopo di monitorare l'andamento degli accordi di produttività agevolati e la coerenza dell'attuazione della normativa con gli obiettivi definiti nel Protocollo del 23 luglio 2007, nonché le caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, e senza nuovi oneri per la finanza pubblica, è prevista l'istituzione di un Osservatorio presso il ministero del Lavoro, con la partecipazione delle parti sociali.

dello sgravio contributivo per gli anni successivi al 2010 saranno confermate in esito alla valutazione e compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica<sup>56</sup>.

Con l'abrogazione, dettata dal *comma 69*, delle norme che ne prevedono l'esclusione dalla retribuzione imponibile a fini previdenziali, gli emolumenti erogati a titolo di premio di risultato diventeranno interamente imponibile ai fini previdenziali e, dunque, pensionabili. Il *comma 70* rimette a un decreto interministeriale Lavoro ed Economia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'emanazione di norme volte a realizzare, per l'anno 2008, la deducibilità ai fini fiscali ovvero la detassazione delle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello, entro il limite complessivo, per il medesimo anno, di 150 milioni di euro.

### **3.23 Soppressione della contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario (articolo 1, comma 71)**

Per realizzare una riduzione del costo del lavoro e sostenere la competitività, è abolita a far data dal 1° gennaio 2008 la contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario<sup>57</sup> a favore del Fondo prestazioni temporanee dell'INPS, precedentemente prevista dall'articolo 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549<sup>58</sup>.

### **3.24 Norme in materia di occupazione giovanile e di accesso dei giovani al credito (articolo 1, commi da 72 a 74)**

Tali disposizioni stabiliscono misure a sostegno del reddito e dell'occupazione, finalizzate, attraverso l'istituzione di Fondi di rotazione, a consentire ai giovani, di età inferiore ai 25 anni, o ai 29 se laureati, l'accesso al credito in modo da promuoverne l'attività o da poter affrontare le difficoltà derivanti dalla discontinuità dell'attività lavorativa prestata.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> A tale fine è stabilito uno specifico incremento del Fondo per l'occupazione per 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

<sup>57</sup> Con esclusione del personale che svolge funzioni direttive, il lavoro straordinario è quello che eccede sia le 40 ore nel caso di regime di orario settimanale sia la media di 40 ore settimanali nel caso di regime di orario plurisettimanale previsto dai contratti collettivi nazionali ovvero, in applicazione di questi ultimi, dai contratti collettivi di livello inferiore. In tal caso, tuttavia, il periodo di riferimento non può essere superiore a dodici mesi.

<sup>58</sup> L'esecuzione del lavoro straordinario comportava, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, il versamento di un contributo pari al 5% della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura era elevata al 10% in caso di superamento delle 44 ore e al 15%, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore.

<sup>59</sup> Sul fronte delle misure in favore dei giovani si veda il contributo di P. GREMIGNI, *Le altre disposizioni della legge sul welfare*, in Guida al lavoro, n. 2 dell'11 gennaio 2008, pp. 159-162.

I fondi in questione, cioè il Fondo credito per il sostegno dell'attività intermittente dei lavori parasubordinati<sup>60</sup>, il Fondo microcredito per il sostegno all'attività dei giovani e in particolare delle donne e il Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, istituiti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono alimentati, per l'anno 2008, da un finanziamento non ricorrente, pari a 150 milioni di euro.

### **3.25 Emolumenti per assegni e contratti di ricerca (articolo 1, comma 75)**

Il comma in commento incrementa di 24 milioni di euro nell'arco di tre anni, il Fondo di finanziamento ordinario delle università statali ed enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca per l'innalzamento degli assegni e dei contratti dei giovani ricercatori universitari.

### **3.26 Totalizzazione dei contributi assicurativi e riscatto della durata dei corsi universitari di studio a fini pensionistici (articolo 1, commi da 76 a 78)**

Compiendo un altro passo lungo la strada di una piena utilizzabilità, ai fini pensionistici, di tutti i periodi contributivi maturati nel corso della vita lavorativa e in attesa di una riforma complessiva dell'istituto della **totalizzazione** dei contributi assicurativi<sup>61</sup> che riassorba e superi la ricongiunzione dei medesimi, il *comma 76* introduce una disciplina transitoria che riduce dal 1° gennaio 2008 da 6 anni a 3 anni la durata minima degli "spezzoni" contributivi da poter sommare agli altri al fine della liquidazione di un'unica pensione. La possibilità di totalizzare i periodi assicurativi viene consentita anche ai soggetti che abbiano maturato già autonomamente il diritto al trattamento previdenziale. La legge sul welfare rende, dunque, cumulabili gli spezzoni di almeno tre anni, indipendentemente dal fatto che si raggiunga il diritto alla pensione in una gestione.

Il *comma 77* intervenendo su alcune norme (legge 335/1995 e d.lgs. 184/1997) per ampliare la portata del **riscatto**<sup>62</sup> della laurea, stabilisce, per i periodi per i quali trova

---

<sup>60</sup> Tale fondo, in assenza di contratto, concede crediti fino a 600 euro mensili per dodici mesi con restituzione posticipata a ventiquattro o trentasei mesi.

<sup>61</sup> L'istituto della totalizzazione consente ai lavoratori che, nel corso della propria vita, hanno svolto attività diverse e sono stati iscritti a più gestioni pensionistiche, di ottenere un'unica pensione (di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o ai superstiti) sommando i diversi periodi contributivi, che non devono coincidere. Essa consiste, dunque, nella possibilità di cumulare, gratuitamente, ai fini del diritto alla pensione, i contributi versati in diverse gestioni previdenziali e può essere chiesta da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e liberi professionisti. Sul tema si veda il contributo di G. RODA', *La totalizzazione dei periodi assicurativi dopo la legge 247/2007*, in Guida al lavoro, n. 2 dell'11 gennaio 2008, pp. 153-156.

<sup>62</sup> Il *riscatto* consiste nella facoltà concessa al lavoratore di coprire, a proprio carico, ai fini pensionistici e previdenziali, periodi per i quali non è riconosciuta la copertura assicurativa.

applicazione il sistema retributivo o contributivo, che gli oneri da riscattare possano essere versati, a discrezione dell'interessato e a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai regimi previdenziali di appartenenza in un'unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. La facoltà di riscatto è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano cominciato l'attività lavorativa, con versamento all'INPS di un contributo pari, per ogni anno da riscattare, al livello minimo imponibile annuo previsto per le gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali moltiplicato per l'**aliquota di computo**<sup>63</sup> delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato o detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19% dell'importo stesso.

I periodi riscattati diventano utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione.

La copertura finanziaria è assicurata dal *comma 78*, in base al quale le risorse per finanziarie le novità sulla totalizzazione dei contributi previdenziali e sul riscatto della laurea (200 milioni di euro a decorrere dal 2008) sono stanziare in un fondo già istituito dal d.l. 81/2007.

### **3.27 Interventi in materia di previdenza per gli iscritti alla gestione separata (articolo 1, commi 79 e 80)**

Con l'intento di rafforzare la posizione pensionistica dei lavoratori parasubordinati che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, il *comma 79* eleva ulteriormente l'aliquota contributiva pensionistica<sup>64</sup> e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche<sup>65</sup> per i soggetti iscritti alla **gestione separata**<sup>66</sup>. In particolare, l'aliquota contributiva e di computo, attualmente fissata al 23%, è aumentata gradualmente, a partire dal 2008, di un punto percentuale annuo, fino a raggiungere il 26% a decorrere dall'anno 2010. Per i soggetti iscritti anche ad altre gestioni l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota di computo sono invece stabilite in misura pari al 17% a decorrere dal 1° gennaio 2008 (attualmente è del 16%).

---

<sup>63</sup> L'*aliquota di computo* corrisponde alla quota della retribuzione pensionabile che viene accantonata nel calcolo della pensione con il sistema contributivo.

<sup>64</sup> Si veda la nota n. 8.

<sup>65</sup> Si veda la nota n. 63.

<sup>66</sup> La *gestione separata* rappresenta una forma assicurativa, istituita dal 1° gennaio 1996, per i collaboratori, con aliquote diversificate a seconda che si tratti di lavoratori già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o meno.

Il *comma 80* inserisce una norma che impegna l'INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani), mediante apposite delibere, sia a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della gestione separata dell'INPS, modificando conformemente la struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima, sia, in accoglimento di una modifica proposta della commissione Lavoro della Camera, a incentivare la stabilizzazione degli iscritti alla propria gestione separata, in analogia con quanto disposto dalla finanziaria per il 2007.

### **3.28 Occupazione femminile (articolo 1, comma 81)**

La norma di cui trattasi<sup>67</sup> delega l'esecutivo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della normativa in materia di occupazione femminile, in considerazione della frammentarietà della relativa disciplina all'interno di diversi provvedimenti normativi.

Tra i principi e i criteri direttivi della delega rientrano: la revisione dei congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata e all'incremento dell'indennità, per incentivarne l'utilizzo; l'incremento degli istituti del tempo parziale e del telelavoro; il potenziamento dei servizi per l'infanzia e degli anziani non autosufficienti; il rafforzamento delle azioni per favorire l'imprenditoria femminile; il sostegno agli interventi volti ad agevolare l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche tramite formazione professionale mirata; l'impegno ad attuare la parità effettiva di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro, anche mediante la definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere e la realizzazione di sistemi di misurazione delle discriminazioni di genere di tipo retributivo; l'impiego di interventi legati alla programmazione dei fondi comunitari (a partire dal Fondo sociale europeo e dal Programma operativo nazionale), in via prioritaria per l'occupazione femminile, a supporto delle attività sia formative, sia di accompagnamento e inserimento al lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

---

<sup>67</sup> In tema di occupazione femminile si rinvia alla nota di P. GREMIGNI, *Le altre disposizioni della legge sul welfare*, in Guida al lavoro, n. 2 dell'11 gennaio 2008, pp. 159-162.

### **3.29 *Mutualità delle pensioni (articolo 1, comma 82)***

Il *comma 82* autorizza, in accoglimento di una modifica della commissione Lavoro della Camera, i soggetti destinatari del d.lgs. 565/1996<sup>68</sup> a contribuzioni saltuarie e non fisse anche se non iscritti al Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari.

### **3.30 *Maternità a rischio delle collaboratrici e delle associate (articolo 1, comma 83)***

Recependo la modifica proposta dalla commissione Lavoro della Camera, il *comma 83*<sup>69</sup> oltre ad ampliare l'estensione della tutela prevista per le lavoratrici dipendenti in materia di congedo di maternità anche alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS, non iscritte ad altre forme pensionistiche obbligatorie, e a disporre l'applicazione dell'articolo 7 del d.lgs. 151/2001, che vieta di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento pesi, ai lavori faticosi e insalubri (con spostamento ad altre mansioni), affida, infine, a un decreto interministeriale Lavoro ed Economia la rideterminazione delle aliquote contributive in materia (pari attualmente allo 0,22%).

### **3.31 *Indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi (articolo 1, comma 84)***

Il *comma 84* riconosce, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2008 e nel limite di 20 milioni di euro, indennità ordinarie di disoccupazione non agricola per i lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori (art. 13, commi 7 e 8, della legge 80/2005) esclusivamente in base a intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto interministeriale Lavoro ed Economia. Al decreto è rimessa, inoltre, l'individuazione, in considerazione del limite delle suddette

---

<sup>68</sup> Si tratta di coloro che risultano già iscritti nella gestione "Mutualità pensioni", istituita in seno all'INPS con la legge 389/1963 - ora denominato Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari - ovvero di coloro che possono iscriversi, su base volontaria, in quanto svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari, non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta, nonché di coloro che svolgono un'attività lavorativa a orario ridotto, anche se prestata con carattere di continuità, tale da comportare la contrazione del corrispondente periodo assicurativo ai fini della determinazione del diritto alla pensione nel regime generale obbligatorio.

<sup>69</sup> In materia di maternità per le collaboratrici e associate si veda la nota di P. GREMIGNI, *Le altre disposizioni della legge sul welfare*, in Guida al lavoro, n. 2 dell'11 gennaio 2008, pp. 159-162.

risorse finanziarie, dell'ambito territoriale e settoriale cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori e il numero dei beneficiari.

### **3.32 Fornitura di lavoro nel settore portuale (articolo 1, commi da 85 a 89)<sup>70</sup>**

I commi 85 e 86 riconoscono, per l'anno 2008, l'erogazione in deroga, in favore dei lavoratori precari del settore portuale, di un'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro<sup>71</sup>.

I commi 87 e 88 consentono, invece, con esclusione dei porti a rilevanza nazionale e internazionale, la riconversione delle imprese portuali (costituite al posto delle compagnie e dei gruppi portuali) con organico non superiore alle 15 unità verso altre tipologie di lavoro in ambito portuale e accordano loro titolo preferenziale ai fini del rilascio di eventuali concessioni demaniali relative ad attività comunque connesse a un utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto del ministero dei Trasporti.

Il comma 89 vincola, infine, le autorità portuali, o, se non istituite, le autorità marittime, a garantire, negli atti di autorizzazione e in quelli di concessione, un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative e imprese portuali non inferiore a quello risultanti dai contratti collettivi nazionali dei lavoratori dei porti.

### **3.33 Procedura per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi e correttivi (articolo 1, commi 90 e 91)**

I commi in rassegna disciplinano la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi, attuativi e correttivi, adottati ai sensi delle deleghe conferite dalla legge, fissandone tempi, criteri e iter di approvazione<sup>72</sup>.

---

<sup>70</sup> In materia di lavoro portuale si rinvia alla nota di P. GREMIGNI, *Le altre disposizioni della legge sul welfare*, in Guida al lavoro, n. 2 dell'11 gennaio 2008, pp. 159-162.

<sup>71</sup> Tale indennità è pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalla normativa vigente, della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare. La copertura per l'indennità è prevista nell'ambito delle risorse destinate, per l'anno 2008, agli strumenti per il sostegno al reddito dei lavoratori e, in particolare, agli ammortizzatori sociali. Le nuove norme diventeranno operative solo dopo l'entrata in vigore delle disposizioni sulla proroga degli strumenti per il reddito dei lavoratori - ammortizzatori sociali, stabilite dalla finanziaria per il 2008, nel limite di 12 milioni di euro per il 2008.

<sup>72</sup> Più precisamente, il comma 90 stabilisce che gli schemi di decreto legislativo, corredati da una relazione tecnica sugli effetti finanziari, sono deliberati dal Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro (e per i decreti legislativi di competenza, anche gli organismi rappresentativi del personale militare e della polizia). Su questi viene acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, per poi essere trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle commissioni parlamentari competenti, che devono essere resi, salvo proroghe determinate, entro 30 giorni

**3.34 Copertura finanziaria (articolo 1, commi 92 e 93)**

Il *comma 92* subordina l'efficacia delle disposizioni sul welfare che determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica all'entrata in vigore delle norme relative all'istituzione di uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio scorso, contenute nella Finanziaria per il 2008. Si tratta di 1.264 milioni di euro per il 2008, 1.520 milioni di euro per il 2009 e 3.048 milioni di euro l'anno per il 2010 e il 2011, oltre a 1.898 milioni di euro a decorrere dal 2012.

Il *comma 93* vincola l'emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe previste dalla legge all'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**3.35 Entrata in vigore (articolo 1, comma 94)**

L'entrata in vigore della legge è prevista a far data dal 1° gennaio 2008.

---

dalla data di assegnazione. Decorsi tutti i termini i decreti legislativi possono comunque essere emanati. Tuttavia, se il governo non intende conformarsi, ritrasmette alle Camere, entro i 30 giorni successivi all'espressione del parere, i testi corredati dai necessari elementi di informazione integrativi, per i pareri definitivi delle commissioni competenti, che sono espressi entro 30 giorni dalla trasmissione.

Il *comma 91* dispone, invece, che entro 18 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi possano essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi della delega. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle norme correttive e integrative, il governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi eventualmente necessari per il coordinamento dei decreti emanati con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.